

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL PERIODICO COMUNALE "L'INDICATORE MIRANDOLESE"

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL PERIODICO COMUNALE E PROCEDURA DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE

Il Comune di Mirandola è proprietario ed editore del periodico "L'Indicatore Mirandolese", fondato nel 1877, che rappresenta un fondamentale strumento di comunicazione istituzionale per l'Ente, in quanto sullo stesso vengono riportate notizie di rilevante interesse per la comunità locale e per l'intera Area Nord della provincia di Modena.

Il giornale, a far data dal 1° ottobre 2024, presenterà le seguenti caratteristiche fondamentali:

PERIODICITA': mensile, per un totale di 12 numeri all'anno;

DISTRIBUZIONE: gratuita;

TIRATURA: 16.500 copie ogni numero, di cui 10.000 circa distribuite nel Comune di Mirandola tramite consegna diretta "porta a porta", 1.000 distribuite presso esercizi pubblici di Mirandola e 500 a disposizione dell'Amministrazione comunale; le restanti copie sono destinate agli altri Comuni dell'Area Nord, con distribuzione presso esercizi pubblici ubicati nei rispettivi territori; la distribuzione presso gli esercizi pubblici deve avvenire in modo adeguato a garantire la copertura dell'intero territorio comunale, comprese le frazioni, evitando la concentrazione delle copie del giornale in pochi esercizi, ma, al contrario, garantendone una distribuzione capillare;

FORMATO: cm. 29 X 44 chiuso;

NUMERO DI PAGINE: minimo 32;

PUBBLICITA': alle inserzioni pubblicitarie è destinato al massimo il 45% dello spazio disponibile su ogni numero; gli spazi concessi per le singole inserzioni devono corrispondere ad uno dei seguenti formati: manchette (in prima pagina), cm. 13 X 13, cm. 26 X 13, cm. 26 X 20, cm. 26 x 40, pagina intera; non sono ammessi frazionamenti degli spazi sopra indicati;

PAGINE AGGIUNTIVE: possibilità di inserire ulteriori pagine;

TIPO DI CARTA: la grammatura della carta deve essere almeno pari a 70 grammi;

CONFEZIONAMENTO: è prevista la piegatura; di norma non è prevista la *cellophanatura* e l'etichettatura, tranne i casi in cui la stessa sia resa necessaria dalla presenza di inserti o per esigenze di spedizione (es. spedizione di copie a mezzo posta);

ALLEGATI: l'Amministrazione comunale si riserva di inserire allegati;

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL GIORNALE, DI STAMPA E DISTRIBUZIONE:

La distribuzione del giornale deve avere inizio il primo giovedì ricadente nell'ultima decade di ogni mese e deve essere ultimata nei tre giorni seguenti, festivi compresi.

Il concessionario degli spazi pubblicitari, nonché affidatario del servizio di impaginazione, deve fornire appena possibile al Servizio Comunicazione del Comune tutte le inserzioni pubblicitarie che devono essere inserite sul numero del giornale con il relativo posizionamento, nell'ambito del cd. "timone". La versione definitiva di tale lay-out dovrà essere fornita comunque non oltre il lunedì della settimana precedente a quella della distribuzione.

Entro il mercoledì della settimana precedente a quella della distribuzione, il Servizio Comunicazione del Comune fornirà al concessionario il "timone" completo dei contenuti redazionali.

Entro il lunedì della settimana della distribuzione dovrà essere completata, da parte del concessionario, l'attività di impaginazione, che dovrà avvenire in stretto collegamento con il Direttore Responsabile della testata ed essere improntata alla massima flessibilità e collaborazione, così da poter inserire – ove necessario – integrazioni, correzioni e modifiche necessarie ad assicurare la migliore qualità del prodotto editoriale. Dopo aver ricevuto il nulla osta finale da parte del Direttore Responsabile, sempre entro la giornata di lunedì il concessionario dovrà far pervenire all'affidatario del servizio di stampa il giornale, in idoneo formato digitale, pronto per essere stampato.

Entro la giornata di mercoledì lo stampatore dovrà far pervenire, a propria cura e spese, all'affidatario del servizio di distribuzione le copie del giornale, pronte per essere distribuite.

Tali tempistiche possono essere modificate in accordo tra i vari soggetti coinvolti (concessionario degli spazi pubblicitari, Servizio Comunicazione del Comune, affidatari dei servizi di stampa e distribuzione), fermo restando l'obbligo di distribuire ogni numero del periodico nei tempi previsti.

STRUMENTI TELEMATICI: il periodico è anche in versione web - www.indicatoreweb.it – ed è presente su Facebook con una propria pagina.

Il Direttore Responsabile della testata è un dipendente del Comune di Mirandola ed opera nell'ambito del Servizio Comunicazione.

Nel nuovo modello gestionale, si è deciso di affidare al concessionario degli spazi pubblicitari anche il servizio di impaginazione del giornale.



ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La procedura di affidamento ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto sono regolati:

- dal "Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalle "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- dalla normativa di settore e, in particolare, dalla Legge n. 47/1948 (Legge sulla Stampa) e dalla Legge n. 416/1981 (Legge sull'Editoria);
- dalle norme contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutta la documentazione di gara;
- dall'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalla normativa italiana ed europea in materia di tutela dei dati personali;
- dal D.Lgs. 36/2023 e relative Linee guida ANAC emanate ed emanande;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

ART. 3 – DURATA

L'affidamento in parola avrà durata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 (totale 15 mesi), con la possibilità di rinnovo, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un periodo di pari durata, quindi sino al 31 marzo 2027.

Il rinnovo del contratto potrà avvenire purché nel periodo precedente l'affidatario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi delle prestazioni e purché venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza, e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara, nell'ambito di una proroga tecnica.

ART. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'APPALTATORE E CORRISPETTIVO

Le prestazioni richieste all'appaltatore consistono nella corretta, capillare e tempestiva distribuzione del periodico comunale a tutte le famiglie (con il metodo "porta a porta", comprese frazioni e zone periferiche) del Comune di Mirandola ed agli esercizi pubblici di Mirandola e degli altri Comuni dell'Area Nord della provincia di Modena, con le modalità e le tempistiche indicate all'art. 1.

Dovrà inoltre essere garantito uno stretto collegamento con il Servizio Comunicazione del Comune di Mirandola e con il soggetto affidatario del servizio di stampa.

Rispetto alle attuali caratteristiche del giornale indicate all'art. 1 potranno essere apportate modifiche, o su richiesta dell'Amministrazione comunale, o dalla stessa autorizzate su richiesta dell'appaltatore, fermo restando che tali modifiche non dovranno essere tali da mutare l'assetto economico e strutturale dell'appalto.

Considerando la durata dell'affidamento (15 mesi), il valore economico dello stesso è pari ad euro 10.500,00 i.v.a. (700,00 euro massimi mensili/ a numero, al netto del ribasso offerto in sede di gara) di legge al 22% esclusa, mentre il valore globale complessivo dell'appalto (comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica) ammonta ad euro 25.200,00, iva di legge al 22% esclusa (al netto del ribasso offerto in sede di gara). Per la sua natura, l'incidenza della manodopera nell'appalto di cui trattasi è di carattere prevalente, e viene stimata al 90%, corrispondente ad euro 9.450,00 sul totale

ART. 5 – PERSONALE

L'affidatario provvederà ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con proprio personale dipendente e/o collaboratori esterni.

Il personale ed i collaboratori utilizzati dovranno essere idonei a svolgere i compiti loro assegnati e non dovranno versare in condizioni ostative all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”).

L’Ente è sollevato da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08.

L’affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente concessione.

L’affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dal committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il committente, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Il R.U.P. potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l’accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l’affidatario è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE

Con riferimento alla gestione dei rischi da interferenza ed alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si attesta che non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero sono applicabili le esclusioni di cui al successivo comma 3-bis. Ne consegue che non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi per la sicurezza imputabili alla gestione delle interferenze sono da considerarsi pari a zero.

ART. 8 – TRASPARENZA

L’affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto.

Si obbliga altresì a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’affidatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

L'affidatario è obbligato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023; per usufruire di tali riduzioni dovrà essere indicato il possesso dei prescritti requisiti, che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del R.U.P..

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza da parte del R.U.P., che provvederà ad aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, nessuno esclusa, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che è a carico dell'Ente.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'esecuzione dell'appalto e all'utilizzo a tale scopo di qualsiasi bene immobile e mobile senza eccezioni, mallevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tal riguardo, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre, per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 11 - REFERENTI

L'affidatario dovrà comunicare il responsabile unico delle prestazioni richieste, che risponde dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. del Comune. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che, in base a disposizioni di legge e di contratto, deve essere reperibile.

Il R.U.P. per il Comune di Mirandola è individuato nel dirigente responsabile del Servizio Comunicazione ed a tale figura competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023: egli rappresenta il referente del Comune nei confronti dell'affidatario. Il R.U.P. funge anche da direttore dell'esecuzione, cura tutti i rapporti con l'affidatario, compresa l'irrogazione delle penali.

L'affidatario ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tali figure.

ART. 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto è previsto per il 1° ottobre 2024, fatte salve cause oggettive che ne determinino il posticipo.

L'affidatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal R.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'affidatario non adempia, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 15 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati trimestralmente, dopo l'uscita di n. 3 numeri del periodico, in base alle disposizioni di legge che disciplinano i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per l'intera durata del contratto.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emessa nei confronti del Comune di Mirandola è "Q0150M".

Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.L. n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014).

La fattura, intestata al Comune di Mirandola, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010, n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa e dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il R.U.P. accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o equipollente.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la legge n. 136/2010, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che

lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente, nonché alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, rispetto agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge n. 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'intervenuta variazione. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi di cui alla normativa sopra citata. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato dalla eventuale necessaria documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione previsti dal medesimo Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il R.U.P. procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore od ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del committente. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'articolo citato.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

ART. 19 – PENALITÀ

L'affidatario dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e nel relativo contratto.

Si prevede l'applicazione di penale nei seguenti casi:

- ritardo nell'ultimazione della distribuzione del periodico rispetto alle tempistiche indicate all'art. 1: per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad euro 250,00, nel rispetto del limite del 10% massimo sul totale dell'appalto ai sensi del 126,1 D.Lgs 36/2023;
- non corretto svolgimento dell'attività di distribuzione del giornale, in particolare mancata copertura completa del territorio, sia per quanto riguarda la consegna "porta a porta", sia per quanto concerne la consegna agli esercizi pubblici di Mirandola e dei Comuni dell'Unione: sino ad euro 250,00 per numero, in base alla gravità dell'inadempimento, nel rispetto del limite del 10% massimo sul totale dell'appalto ai sensi del 126,1 del D.Lgs 36/2023.

In ogni caso, al verificarsi della suddetta inadempienza l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, con diritto al risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal R.U.P..

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune direttamente sul deposito cauzionale prestato.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'affidatario, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento, in via contrattuale od extracontrattuale, e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno notificate all'affidatario con Posta Elettronica Certificata.

ART. 20 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Il committente acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relativi al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50%, come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre che allo svicolo della cauzione definitiva.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'affidatario resta obbligato per sé, per gli eredi ed aventi causa per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero, da parte dello stesso, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il rapporto contrattuale ed in caso di recidiva nelle mancanze, l'Amministrazione comunale potrà, previa intimazione scritta, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ed agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare un nuovo contratto con altri soggetti in danno dell'affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviare all'affidatario tramite PEC, in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

ART. 23 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero nelle ipotesi previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dalla normativa sopra citata o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'affidamento, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'affidatario ha diritto ad essere tenuto indenne da eventuali danni (da dimostrare e comprovare con apposita documentazione) conseguenti al recesso medesimo, escluso ogni risarcimento e/o indennizzo per il lucro cessante.

ART. 25 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.

Qualora l'affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi od aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

ART. 26 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate dal committente, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 27 - CLAUSOLA SOCIALE

Qualora si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

L'appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

Sarà cura dell'appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ART. 28 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. La stipula del contratto avverrà sulla piattaforma Intercenter- Sater.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena. Viene escluso il ricorso ad arbitri.

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.